



COMUNE DI ALEZIO
Prov. di Lecce

SETTORE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI

Avviso pubblico per la selezione di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 10/08/2016 per il triennio 2018/2020.

VERBALE del 15/05/2019

Richiamati

- i precedenti verbali datati 03/04/2018 e 10/04/2019, i cui contenuti sono qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.

- la determinazione R. G. n. 206 del 19/04/2019 di approvazione dei suddetti verbali e della graduatoria di merito.

Rilevato che risulta acquisita al prot. n. 5289 del 30/04/2019, una nota a firma del candidato Dr. Diretto Giuseppe, con la quale l'interessato chiede «*il riesame del proprio punteggio e la conseguente rettifica della graduatoria, evidenziando la mancata valutazione dell'esperienza come revisore dei conti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bari, tra la voce "Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l'incarico di Revisore dei Conti"*» (allegato 1).

Considerato che l'istanza formulata impone un'attenta verifica giuridica del percorso tecnico/giuridico di attribuzione dei punteggi effettuato nelle precedenti attività

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 10.00, presso l'Ufficio del Responsabile del Settore Affari Generali - Servizi Socio-Scolastici, a seguito di informale convocazione del responsabile preposto, si procede all'analisi della richiesta prot. n. 5289 del 30/04/2019, così come integrata dalla successiva nota prot. n. 5345 del 02/05/2019, a firma del Dr. Diretto Giuseppe.




Sono presenti tutti i componenti nominati con determinazione n. 155/2019, nonché il segretario verbalizzante.

Si evidenzia che:

- il candidato ha proposto domanda di partecipazione alla procedura, indicando, tra le "Esperienze presso una Pubblica Amministrazione con l'incarico di Revisore dei Conti" anche il servizio prestato presso "Ente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari (ente privato di diritto pubblico)";
- tale esperienza non è stata valutata dalla Commissione come servizio presso una pubblica amministrazione con attribuzione del relativo punteggio, in quanto gli Ordini professionali come indicato dallo stesso candidato (che ha definito il suo servizio come prestato presso un ente privato di diritto pubblico) sono enti che svolgono servizi solo per una determinata categoria professionale (gli iscritti all'ordine) non rientrando tra le pubbliche amministrazioni;
- tale criterio di valutazione del servizio è stato applicato a tutti i candidati che hanno dichiarato di aver svolto servizio presso enti privati di diritto pubblico;
- con nota prot. n. 5289 del 30/04/2019, il candidato dott. Giuseppe Diretto ha chiesto il riesame del proprio punteggio e la conseguente rettifica della graduatoria, evidenziando la mancata valutazione dell'esperienza come revisore dei conti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bari, tra la voce "Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l'incarico di Revisore dei Conti";
- con nota prot. n. 5345 del 02/05/2019, il candidato dott. Giuseppe Diretto ha prodotto un'attestazione di servizio presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, nella quale è specificato che tale ente risulta tra gli enti pubblici non economici.

Considerate le istanze prodotte da ultimo indicate si specifica di seguito l'ulteriore approfondimento effettuato e si rileva che:

- Gli Ordini sono enti esponenziali del proprio gruppo di riferimento, nel senso che i loro organi di vertice trovano diretta legittimazione in una elezione da parte degli appartenenti al gruppo di riferimento, i professionisti. Lo stesso Collegio dei Revisori è eletto dall'assemblea degli iscritti.
- Gli Ordini non sono presenti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 28/07/2018.
- In base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale:
 - non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo;
 - dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also two circular stamps: one on the left edge, partially cut off, with the text 'Lecce' and 'COMUNICAZIONE' visible, and another on the right edge, also partially cut off, with the text 'COMUNICAZIONE' visible.

- Il Regolamento UE n. 2223/1996 inserisce le "organizzazioni professionali o di categoria" non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie", comprensivo degli "organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita" (par. 2.88).
- Il Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010) inserisce anch'esso le "organizzazioni professionali o di categoria" non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S 15, par. 2.129 e 2.130). Nell'ambito delle proprie competenze, gli Ordini emanano atti non soggetti ad approvazione da parte di alcuna autorità esterna, e sono affidatari della tenuta dell'albo, la tutela della professione, anche attraverso procedimenti disciplinari e la formazione continua.
- La giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011) ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti. Cfr. altresì sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti.
- L'art. 2, commi 2 e 2bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, recita "2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. [...] 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, (OIV) nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".
- In base a tale disposizione, è la prima volta nell'ordinamento giuridico che viene specificato che agli Ordini si applica il D.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego, essendo stato chiarito ciò solo a partire dal 30 ottobre 2013. Non viene tuttavia previsto, né specificato, che gli Ordini professionali sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, né che rientrano nella nozione di "Pubblica Amministrazione".

Da tutto ciò ne consegue che risulta determinante e dirimente l'attività prestata dagli Ordini rivolta alla sola categoria professionale (dottori commercialisti ed esperti contabili) non rilevando l'assoggettamento al rispetto di talune norme pubblicistiche.



Handwritten signature and initials, likely representing the author or reviewer of the document.



Rilevato pertanto quanto sopra, si confermano le determinazioni assunte nei precedenti verbali dei giorni 03/04/2019 e 10/04/2019 e la graduatoria formulata, approvata poi con determinazione R. G. n. 206 del 19/04/2019.

I lavori si chiudono alle ore 10.45.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE


Dott.ssa Maria Nadia MANIERI



Dott.ssa Monica Claudia LATERZA



Dott. Vincenzo BARONE



IL SEGRETARIO

Dott. Ilario MARRA